

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo di cui agli atti del Governo n. 226 (rappresentanza degli atleti e delle società sportive e accesso ed esercizio della professione di agente sportivo), n. 228 (semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) e n. 229 (sicurezza nelle discipline sportive invernali), di rappresentanti della Federazione italiana sport invernali (FISI), della Commissione medica della medesima Federazione, dell'Associazione maestri sci italiani e del Collegio nazionale dei maestri di sci italiani, nonché del Comandante del Reparto attività sportive presso il Centro addestramento alpino di Aosta	239
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	240
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	247

SEDE REFERENTE:

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	245
ALLEGATO 2 (<i>Testo base adottato</i>)	248

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo di cui agli atti del Governo n. 226 (rappresentanza degli atleti e delle società sportive e accesso ed esercizio della professione di agente sportivo), n. 228 (semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) e n. 229 (sicurezza nelle discipline sportive invernali), di rappresentanti della Federazione italiana sport invernali (FISI), della Commissione medica della medesima Federazione, dell'Associazione maestri sci italiani e del Collegio nazionale dei maestri di

sci italiani, nonché del Comandante del Reparto attività sportive presso il Centro addestramento alpino di Aosta.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di stato per l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 13.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che la discussione sulle linee generali del provvedimento in Assemblea inizierà oggi pomeriggio alle ore 15 e che la Commissione deve esprimere il proprio parere entro le ore 14.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, introducendo l'esame, rileva che il decreto-legge in esame, nel quale sono stati fatti confluire i decreti-legge n. 149, n. 154 e n. 157 (cosiddetti Ristori *bis*, *ter* e *quater*) per complessivi 18 miliardi interviene con numerose disposizioni su settori di competenza della VII Commissione, diverse delle quali introdotte nel corso dell'esame al Senato.

Per quanto concerne la scuola, il decreto prevede anzitutto un aumento di 85 milioni di euro di euro per il 2020 delle risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale. L'incremento è destinato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (DDI) da parte degli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Per le medesime finalità sono altresì stanziati 2 milioni di euro di euro per il 2021 per la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano (articolo 21, comma da 1 a 6, 7 e 7-*bis*).

Viene poi istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione, per il 2021, di 5,5 milioni di euro. Il fondo è destinato esclusivamente

all'attivazione di attività didattiche extra-curricolari in presenza, per il recupero degli insegnamenti curricolari. Esso deve essere ripartito tra le scuole del primo ciclo con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento (articolo 21, comma 6-*bis*, 6-*quinquies*).

Sempre per il 2020, il decreto-legge autorizza la spesa di 2,4 milioni di euro per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che, nelle cosiddette aree rosse, sia genitore di figli che frequentano scuole secondarie di primo grado in cui l'attività didattica in presenza sia stata sospesa a seguito del DPCM 3 novembre 2020; o, in generale, sia genitore di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 (articolo 22-*bis*).

Per quanto riguarda l'università, il decreto-legge prevede che i dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminano il corso di dottorato nell'anno accademico 2019 del 2020 e che hanno già beneficiato della proroga del termine finale del medesimo corso per un periodo non superiore a 2 mesi (ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020) possono chiedere una ulteriore proroga, non superiore a 3 mesi, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Possono richiedere la proroga anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tal caso, la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per tale finalità, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di 21,6 milioni di euro per il 2021 (articolo 21-*bis*).

Il decreto-legge prevede anche il riconoscimento di un contributo di 3 milioni di

euro per il 2021 a favore dei collegi universitari di merito accreditati (articolo 6-bis, comma 15-17).

Per quanto concerne cultura e spettacolo, il decreto incrementa di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 e di 90 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente – istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 – destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 (articolo 5, comma 1, e articolo 6-bis, comma 1).

Il decreto inoltre incrementa di 400 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, destinando 350 milioni di euro per il 2020 al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. Inoltre, incrementa lo stesso Fondo di un milione di euro per il 2021, da destinare al ristoro di parte delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali, per l'annullamento delle presenze di pubblico (articolo 5, comma 3, e articolo 6-bis, comma 3 e 4).

Ancora, il decreto prevede che una serie di contributi, tra cui quelli a valere sui Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo e sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale. Inoltre, stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conserva la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell'ottenimento dei medesimi contributi (articolo 6-bis, comma 9 e 10).

Si riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore, fra gli altri, dei lavoratori iscritti al Fondo pen-

sione lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti (artt. 15 e 15-bis).

Si prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso a spettacoli dal vivo, per sopravvenuta impossibilità della prestazione, in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Si estende così l'applicazione dell'articolo 88, comma 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 5, comma 4).

Il decreto poi amplia la platea dei beneficiari del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. In particolare, il decreto stabilisce, quale requisito, che l'impresa deve esistere da almeno un anno prima della richiesta (e non più dal 1° gennaio 2012) e inoltre aumenta l'importo massimo del credito di imposta, portandolo da 200.000 a 800.000 euro, nei tre anni d'imposta (articolo 5, comma 4-bis e 4-ter).

Si estende la finalità della legge n. 238 del 2012 (recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale) affinché si applichi anche al sostegno e alla valorizzazione delle orchestre giovanili italiane.

Si prevede inoltre l'assegnazione di un contributo annuo di un milione di euro, a decorrere dal 2021, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (articolo 6-bis, comma 5-7).

Il decreto dispone poi che il MIBACT può autorizzare incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (disciplinati dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020) nelle more della pubblicazione dei bandi (e non più a decorrere dalla pubblicazione degli stessi) relativi alle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati

dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018 (articolo 6-bis, comma 8).

Nel settore sport, oltre all'incremento del Fondo per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali, di cui è stato detto, il decreto incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, al fine di concedere contributi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (articolo 2).

Inoltre istituisce il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per il 2020, di 142 milioni di euro, e si dispone che al Fondo affluiscono anche 30 milioni di euro stanziati per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall'articolo 218-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 3).

Sempre in materia di sport, si prevede un'indennità di 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione in enti sportivi, segnatamente presso il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio – subordinato alla condizione che le persone in questione abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – è concesso, per il mese di novembre 2020, nel limite di spesa di 124 milioni di euro e, per il mese di dicembre, nel limite di spesa di 170 milioni di euro, cui si aggiungono le eventuali risorse residue relative agli stanziamenti già disposti per precedenti indennità temporanee per le suddette categorie (artt. 17 e 17-bis).

Infine, nel settore dell'informazione, il decreto prevede, per il 2021, un contributo una tantum per gli esercenti delle edicole,

fino a 1.000 euro ed entro il tetto di spesa di 7,2 milioni di euro, a titolo di sostegno per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 (articolo 6-ter).

Per le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro e le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro, nonché le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche, il decreto conferma, per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune agevolazioni già previste dall'articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020, rispettivamente, per le annualità di contribuzione 2019 e 2020. In particolare, il decreto estende all'annualità di contributo 2020 la possibilità di pagare i costi sostenuti entro 60 giorni dall'incasso del saldo del contributo. Inoltre, estende all'annualità di contributo 2021 la possibilità di accedere al contributo in presenza di una percentuale di copie vendute della testata pari al 25 per cento (invece che al 30 per cento) delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento (invece che al 20 per cento) delle copie distribuite per le testate nazionali. Infine, per la medesima annualità contributiva 2021 il decreto prevede che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla stessa impresa editoriale per l'annualità 2019, l'importo sia parificato a quello corrisposto per il medesimo anno e che, in caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale tra gli aventi diritto (articolo 5, comma 7-bis).

In conclusione, alla luce dell'importanza delle misure contenute nel provvedimento, propone di esprimere parere favorevole.

Federico MOLLICONE (FDI) prende atto che il Governo in carica, che giudica inadeguato, pericoloso e prossimo alla fine, ricorre per l'ennesima volta ad un provve-

dimento di urgenza per prevedere misure di ristoro assolutamente insoddisfacenti, generando il rischio di minare profondamente il tessuto economico del Paese. Ha l'impressione che il Governo sfrutti l'emergenza epidemiologica per distogliere l'attenzione da quelle che sono le vere priorità del Paese, che è ormai in condizioni economiche drammatiche e alle soglie della povertà.

Esprime quindi un giudizio drasticamente contrario sul decreto-legge, che resta inadeguato nonostante il suo gruppo e le altre opposizioni si siano sforzati, al Senato, attraverso proposte di modifica, di migliorarne il contenuto per renderlo più vicino ai bisogni dei cittadini e delle imprese: si riferisce, ad esempio, alla proroga del termine di validità del DURC. A questo riguardo, ritiene che sarebbe assoluto buon-senso consentire a tutte le imprese – come suggerito dallo stesso presidente dell'INPS in una recente audizione presso l'XI Commissione – di usufruire del beneficio nel più breve tempo possibile, evitando di sospendere l'erogazione per presunte irregolarità, sulle quali sarebbe auspicabile piuttosto prevedere una verifica *ex post*, comunque ignorando quelle di importo modico.

Dopo aver ricordato che la sua parte politica si è sempre adoperata per collaborare in modo propositivo e che lui in particolare si è fatto promotore nella VII Commissione della discussione di risoluzioni poi approvate per chiedere al Governo concrete misure di sostegno del settore della cultura, osserva che il Governo – un Governo incapace e ormai privo di autorevolezza – ignorando gli stessi suggerimenti approvati dalla VII Commissione con gli atti di indirizzo che ha ricordato, ha messo in atto interventi blandi e inadeguati che rischiano di lasciar cadere intere filiere produttive, danneggiando gravemente i soggetti che operano nel mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport. Ricorda che si tratta, tra indotto e famiglie, di milioni di persone: settori economici che, tra l'altro, contribuiscono al benessere nella società, in quanto producono servizi che ineriscono

a bisogni importanti e primari della persona: arte, cultura, divertimento, sport.

Evidenzia, dunque, il rischio di portare alla rovina interi settori, con gravi ripercussioni, anche occupazionali, per teatri, cinema, *service* che organizzano eventi culturali, mostre e gallerie d'arte, scuole di danza associazioni sportive e culturali. Ribadisce infatti che il provvedimento in esame si limita a prevedere per queste categorie interventi insufficienti, alimentando così la rabbia sociale, che risulta infatti in costante aumento.

In tema di turismo, evidenzia il rilevante crollo di fatturato registrato dalle imprese del settore alberghiero, determinato dal forte calo di affluenza dei turisti nel Paese: una perdita enorme, che colpisce gravemente l'indotto e le famiglie coinvolte. Le prenotazioni turistiche hanno infatti subito una riduzione dal 60 al 90 per cento rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti, secondo dati dell'Organizzazione mondiale del turismo. Nel settore ricettivo, secondo Federalberghi, il calo tendenziale del fatturato è dell'88,3 per cento.

Dimensioni altrettanto drammatiche riguardano la cultura. Circa il 90 per cento degli eventi culturali è stato annullato, con conseguente perdita di fatturato per chi li ha organizzati e per i lavoratori dello spettacolo. Lo sostengono tutte le associazioni di categoria: quelle della musica, dello spettacolo dal vivo, dei teatri privati, dei soggetti fuori dal FUS, della danza, dello spettacolo viaggiante, dei circhi, dei musei. Poco meno del 40 per cento delle imprese interessate dal DPCM del 24 ottobre – imprese che danno occupazione a circa 4,8 milioni di addetti – sono già ora molto vicine alla soglia critica al di sotto della quale rimane il solo fallimento. La perdita netta del mercato cinematografico dall'8 marzo 2020 a oggi è del 90 per cento rispetto all'anno precedente, per una perdita di Box office di 382 milioni di euro. Mancano, tuttavia, misure di sostegno per le sale cinematografiche. Ai lavoratori dello spettacolo il provvedimento attribuisce 1.000 euro: una misura insufficiente, senza contare che non si tratta di una misura strutturale. Al di là dei dati macroeconomici, la misura della

gravità della crisi la danno le tantissime persone in fila davanti alle sedi della Caritas per avere di che mangiare: italiani che fino all'anno scorso non ne avevano bisogno.

Rileva che il Governo appare indifferente a questo scenario drammatico di crisi economica e sembra preoccuparsi di altro, come la costituzione di *task force* di dubbia utilità per decidere sull'utilizzo dei fondi europei.

Infine, sulla didattica digitale a distanza, pur valutando positivamente l'aumento di fondi, ritiene che questa non sia il mezzo idoneo ad assicurare un'istruzione adeguata, soprattutto ai soggetti più fragili, come i ragazzi con disabilità. Solo l'11,2 per cento degli oltre 2.800 dirigenti scolastici intervistati dal CENSIS ha dichiarato di essere riuscito a coinvolgere tutti gli studenti nella didattica a distanza. Nel 18 per cento degli istituti ad aprile mancava all'appello più del 10 per cento degli studenti. Il 53,6 per cento dei presidi sostiene che con la didattica a distanza non si riesce a coinvolgere pienamente gli studenti con bisogni educativi speciali. Il 37,4 per cento teme di non poter realizzare progetti per il contrasto della povertà educativa e per la prevenzione della dispersione scolastica. Tra gli oltre 800.000 studenti non italiani, i soggetti più a rischio sono le prime generazioni – circa il 47 per cento del totale – che incontrano maggiori difficoltà per ragioni linguistiche e culturali. C'è poi una tipologia di studenti per i quali la socialità che si instaura nelle aule scolastiche è indispensabile e insostituibile: gli alunni con disabilità, che sono circa 270.000 solo nelle scuole statali, o con disturbi specifici dell'apprendimento, che sono circa 276.000.

In conclusione, denuncia che il Governo ignora completamente le esigenze dei lavoratori autonomi, i quali solo in minima parte riescono a mantenere redditi dignitosi. Solo il 23 per cento di loro ha continuato a percepire gli stessi redditi familiari di prima del Covid-19. Se il grado di protezione del lavoro e dei redditi è la chiave per la salvezza, allora siamo lontani: quasi il 40 per cento degli italiani oggi afferma che, dopo l'epidemia, avviare un'impresa o

aprire un negozio o uno studio professionale è un azzardo e solo il 13 per cento lo considera ancora una opportunità.

Preannuncia quindi fin da ora il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Germano RACHELLA (LEGA) manifesta il proprio sconcerto dinanzi all'azione del Governo in carica, che a suo giudizio adotta continui decreti-legge inutili, senza avere alcuna idea di come superare la crisi in atto. Fa notare che si prevedono soltanto elemosine a favore delle imprese, nei confronti delle quali, peraltro, ritiene si mantenga un livello di pressione fiscale non compatibile con la loro sopravvivenza, con il rischio di condurre alla soglia della povertà migliaia di famiglie.

Ritiene inadeguate le misure in favore dei titolari di rapporti di collaborazione in enti sportivi, alla luce della loro vigenza limitata nel tempo, facendo notare, peraltro, che solo una minima parte delle domande presentate per il conseguimento di tali benefici è stata finora evasa. Lamenta, dunque, il completo disinteresse del Governo nei confronti delle realtà sportive, in particolare di quelle dilettantistiche.

Esprime inoltre perplessità sugli interventi previsti per la scuola, in particolare su quelli in materia di innovazione digitale e di didattica laboratoriale, facendo notare che spesso gli istituti non hanno gli strumenti per favorire tali forme di apprendimento e devono fare i conti con una inadeguatezza strutturale delle reti informatiche.

Lamenta altresì l'insufficienza delle misure previste per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliare nelle istituzioni scolastiche, ritenendo inoltre inadeguato l'incremento previsto per i fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema, dell'audiovisivo, delle istituzioni culturali o al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali.

In conclusione, ritiene che il Governo in carica sia il più imbarazzante della storia della Repubblica. Preannuncia il voto con-

trario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Simone VALENTE (M5S), dopo aver espresso l'auspicio, nel metodo, che i lavori siano in futuro organizzati in modo che, su provvedimenti così complessi, importanti e delicati, ciascuna Camera possa disporre di tempi di discussione ampi e adeguati, si sofferma, per quanto concerne il merito, sulle norme del provvedimento che prevedono un'indennità in favore dei titolari di rapporti di collaborazione con enti sportivi. Alla luce dell'elevato numero di domande presentate per fruire di tali benefici, si dice convinto che i criteri per la loro erogazione dovrebbero essere rivisti e resi più equi, in modo da evitare elargizioni « a pioggia » che permettono l'accesso alle risorse anche a coloro che non hanno un reale bisogno dei sussidi, oltre che per scongiurare possibili forme di abuso con accesso da parte di soggetti che non sono in possesso dei requisiti previsti. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, alla luce del dibattito svoltosi, riformula la sua proposta di parere favorevole, aggiungendo due osservazioni (*vedi allegato 1*) volte a recepire alcuni spunti provenienti dai gruppi.

Daniele BELOTTI (LEGA), dopo aver ringraziato la relatrice per aver tenuto conto di due proposte del suo gruppo, si sofferma su una terza proposta, non recepita dalla relatrice: quella di prevedere interventi a favore dei titolari degli esercizi commerciali o dei punti vendita che si trovano all'interno o in prossimità delle strutture obbligate a chiudere per l'emergenza sanitaria, quali cinema, teatri, centri sportivi, e così via. Ritene fondamentale non dimenticare un settore di operatori forse minore in termini numerici, ma che sta subendo danni economici molto ingenti.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTOFARO dichiara di condividere il contenuto

della proposta di parere della relatrice, anche nella nuova formulazione.

Vittoria CASA, *presidente*, prende atto che i deputati intervenuti confermano la dichiarazione di voto anche sulla nuova proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 13.50.

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari.

C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento il 13 novembre 2019 per poi nominare, il 30 giugno 2020, un comitato ristretto, comunica che il comitato si è riunito più volte ed è infine pervenuto a una sostanziale convergenza su un testo unificato preparato dal relatore, deputato Fusacchia, del quale propone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 2*).

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-IE), *relatore*, illustra il contenuto del testo unificato, di cui il comitato propone l'adozione come testo base, osservando che esso, elaborato dopo un costruttivo lavoro svol-

tosì all'interno del comitato ristretto, con la collaborazione di tutti i gruppi e del Ministero dell'università e della ricerca, mira a conciliare diverse esigenze. Da un lato, rimuovendo il divieto esistente dal 1933 di iscrizione a più università o corsi di studio universitari, il testo intende tutelare il diritto allo studio e il valore legale dei titoli, nonché favorire l'osmosi tra ambiti universitari diversi, incrementare le opportunità di apprendimento, adeguare la preparazione degli studenti a *standard* più elevati, come richiesto dal mercato del lavoro, e offrire a quanti studiano in Italia opportunità analoghe a quelle di altri Paesi. Dall'altro lato, il testo contiene alcuni correttivi tesi sia ad evitare un ampliamento eccessivo della facoltà di contemporanea iscrizione a più corsi di studio superiori, sia a garantire parità di accesso a questa opportunità, scongiurando discriminazioni di fatto causate, ad esempio, dalle diverse condizioni economiche delle famiglie degli studenti.

Si sofferma, quindi, nel dettaglio sull'articolo 1, sottolineando che si è previsto la possibilità di doppia iscrizione, ma non plurima e non per due dottorati o per due corsi di laurea uguali in due atenei diversi. Per le istituzioni dell'AFAM è stata confermata la disciplina vigente. Incidentalmente osserva che il testo base è suscettibile di essere corretto e integrato nelle fasi di esame successive. Parlando dell'articolo 2, chiarisce che il testo consente l'accesso ai servizi e strumenti a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione universitaria, comunque a scelta dello studente, mentre è ammessa l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, quando si ha diritto, per entrambe le iscrizioni: è chiaro infatti che, senza questa specificazione, l'opportunità non sarebbe stata per

tutti. Quanto all'articolo 3, questo rinvia a provvedimenti ministeriali la definizione di modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea: auspica, al riguardo, che in tale specifico ambito possano essere sottoscritti dalle università accordi tesi a favorire i doppi percorsi. Fa presente che la questione, discussa in comitato, della possibile iscrizione a due corsi di studio a numero programmato, che presenta specifiche problematiche, è stata risolta delegando a un regolamento ministeriale di stabilire i criteri per consentire questo tipo di doppia iscrizione. Quindi, dopo aver rapidamente illustrato il contenuto degli articoli 4 e 5, che prevedono il monitoraggio sull'impatto della legge e l'invarianza finanziaria del provvedimento, ringrazia i componenti di tutti i gruppi nel comitato per il contributo positivo da loro dato, che ha consentito di raggiungere un punto di mediazione che giudica «al rialzo» e che permette di mandare un segnale incoraggiante per il futuro del Paese.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato di cui all'allegato (*vedi allegato 2*).

Vittoria CASA, *presidente*, manifesta soddisfazione per il lavoro sinora svolto, ritenendo che le misure di cui al testo base rappresentino un segnale positivo per il mondo dell'istruzione. Avverte che, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà stabilito il termine per la presentazione di emendamenti al testo base. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 2828 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 137 del 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la possibilità di incrementare ulteriormente i fondi destinati alle società sportive e ai lavoratori sportivi, penalizzati sia dalla sospensione delle attività che dalla riduzione delle sponsorizzazioni private;

b) si valuti la possibilità di prevedere forme aggiuntive di sostegno all'editoria con particolare attenzione a quella locale fortemente penalizzata dal pesante calo degli annunci pubblicitari.

ALLEGATO 2

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.

TESTO BASE ADOTTATO

Abrogazione del divieto di contemporanea iscrizione a due corsi di studio universitari

Art. 1.

(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea e studio)

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea o di laurea magistrale o di *master*, anche presso più università, scuole e istituti superiori a ordinamento speciale, italiani ed esteri.

2. È consentita l'iscrizione contemporanea ad un corso di laurea o di laurea magistrale o di master e ad un corso di dottorato ovvero ad un corso di un Istituto tecnico superiore.

3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea presso due atenei.

4. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

5. Con riferimento alla possibilità di contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici, si applica l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. L'articolo 142, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 2.

(Diritto allo studio)

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi ai sensi dell'arti-

colo 1 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio, per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, ad esclusione del diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, che si applica a entrambe le iscrizioni.

2. Le università redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di laurea e ad attività formative successive al conseguimento del titolo di laurea.

Art. 3.

(Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1 e le condizioni per il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti congiuntamente da due università italiane o straniere, di titoli finali doppi o congiunti. Con il decreto di cui al presente comma, sentito il Ministero dell'istruzione per le parti di competenza, sono stabilite le modalità di implementazione del fascicolo elettronico dello studente di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché modalità di raccordo con il *curriculum* dello studente

di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite SPID o documento d'identità elettronica.

2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.

Art. 4.

(Monitoraggio e valutazione di impatto della legge)

1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo alla

data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione e una valutazione di impatto della legge medesima, anche sulla base dei rapporti che annualmente le istituzioni universitarie trasmettono al Ministero.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.